



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 11/03/2002

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2002, N. 4

"Legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 - Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica e il servizio farmaceutico - Modifica"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti fissando le tariffe a carico degli stessi, entro i limiti dei tariffari per le attività delle professioni sanitarie e stabiliti con riferimento alle tariffe dell'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro, dell'Istituto superiore della sanità e degli Ordini professionali dei medici e dei veterinari, dei chimici e degli ingegneri."

Art. 2

1 Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

"Il provvedimento di cui al secondo comma sarà adottato dalla Giunta regionale, che provvederà contestualmente a individuare le modalità di riscossione e di destinazione delle somme, su proposta dell'Assessore alla sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in

vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 marzo 2002

RAFFAELE FITTO